

SENTENZA

Tribunale - Firenze, 20/04/2023,

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE
FIRENZE

riunita con l'intervento dei Sigg. Magistrati:

Dr. M. Donnarumma

PRESIDENTE

ha emesso la seguente

SENTENZA
PROPOSTO DAL RICORRENTE

CONTRO

1. In fatto.

Con atto di citazione ritualmente notificato, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo esponeva e deduceva che:

— il signor (Omissis), responsabile della rivista (Omissis), di proprietà della (Omissis), in data 27 maggio 2020 e poi il 3 giugno 2020 aveva inviato una comunicazione mail alla Direttrice della Galleria dell'Accademia, al fine di ottenere il consenso all'utilizzo dell'immagine del David, per una iniziativa editoriale;

— dopo un primo scambio di mail con l'addetto alle pubbliche relazioni ed alcune perplessità iniziali, la Direttrice aveva comunicato che avrebbe autorizzato l'utilizzo dell'immagine del David di Michelangelo in copertina, solo a due condizioni: che non fosse alterata dall'effetto lenticolare e che la rivista fosse corredata da un articolo redazionale

sulla Galleria e l'opera di Michelangelo, poiché solo così si sarebbe potuto garantire un uso non lucrativo dell'effigie del David;

— tuttavia, nelle edicole era apparso in vendita il numero mensile di (Omissis) della Rivista (Omissis) “con in prima pagina una assai discutibile immagine cangiante David / modello, pubblicazione mai autorizzata”;

— a seguito di una richiesta di chiarimenti, l'addetto stampa in data 20 luglio 2020 aveva comunicato di aver richiesto prima un prototipo di pagina per vedere l'effetto finale e di aver insistito perché fosse usato solo il David senza l'effetto lenticolare, ma il giornalista non aveva fornito alcuna risposta.

Di qui l'“interesse ad agire nella presente sede ai fini inibitori e di merito per ottenere il risarcimento David”.

Tant'è che il Ministero, effettivamente, proponeva una domanda cautelare in corso di causa e domande di merito, così articolando le proprie conclusioni nell'atto di citazione:

“in via cautelare fissare immediata udienza ex artt. 664 quater e sexies c.p.c. ed all'esito dell'udienza ed in contraddittorio:

a) Accertare e dichiarare l'utilizzo non autorizzato a fini commerciali delle immagini riproducenti il David di Michelangelo sulla rivista (Omissis) nella pubblicazione del numero di (Omissis) di proprietà di (Omissis);

b) Inibire alla società (Omissis) in persona del suo legale rappresentante p.t. in Italia ed all'estero, l'utilizzo a fini commerciali delle predette immagini in qualunque forma e/o strumento, anche informatico sui propri siti internet e su tutti gli altri siti e social di sua competenza;

d) Ordinare a (Omissis) in persona del suo legale rappresentante p.t. la pubblicazione, per esteso, a caratteri doppi del normale, per tre volte, anche non consecutive, su due quotidiani a diffusione nazionale, su due quotidiani a diffusione locale, fra cui la Nazione e su due periodici a carattere nazionale, anche nelle loro versioni on-line, nonché sul sito internet, e sugli eventuali profili youtube, facebook, twitter e instagram della (Omissis) dell'ordinanza cautelare;

e) Ordinare a (Omissis) in persona del suo legale rappresentante p.t. di depositare presso la cancelleria del Tribunale entro 7 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza cautelare adeguata documentazione comprovante l'avvenuta esecuzione del provvedimento cautelare;

f) Condannare (Omissis) in persona del suo legale rappresentante p.t. di una penale, da quantificare nella misura di € 10.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento cautelare, o nella diversa misura ritenuta di giustizia.

Nel merito:

a) Accertare e dichiarare l'avvenuta violazione degli artt. 107-108 CBC, 9 Cost, 2043 c.c., 2059 e l'illiceità dell'utilizzo non autorizzato a fini commerciali da parte della società (Omissis) consistente nella pubblicazione della rivista del mese (Omissis) 2020 (Omissis) dell'immagine del David di Michelangelo, e per l'effetto inibire a detta società in Italia e su tutto il territorio europeo ed extraeuropeo, l'utilizzo a fini commerciali mediante cessione a terzi e comunque riproduzione delle immagini delle opere d'arte custodite nelle Gallerie dell'Accademia, in qualunque forma e/o strumento, anche informatico;

b) Condannare, con interessi legali e rivalutazione monetaria fino alla data dell'adempimento, la società (Omissis) in persona del suo legale rappresentante p.t. al pagamento, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, della somma di euro 80.000 secondo le voci di danno sopra indicate, o nella diversa misura che verrà ritenuta di giustizia;

c) Condannare, con interessi legali e rivalutazione monetaria fino alla data dell'adempimento, la società(Omissis) in persona del suo legale rappresentante p.t. al pagamento del risarcimento del danno non patrimoniale nella misura dei ricavi delle vendite del numero del mese di (Omissis) della rivista (Omissis) o nella diversa misura che verrà ritenuta di giustizia;

d) ordinare a (Omissis) in persona del suo legale rappresentante p.t. la pubblicazione, per esteso, a caratteri doppi del normale, per tre volte, anche non consecutive, su due quotidiani a diffusione nazionale, su due quotidiani a diffusione locale, fra cui la Nazione e su due periodici a carattere nazionale, anche nelle loro versioni on-line, nonché sul sito internet, e sugli eventuali profili youtube, facebook, twitter e instagram della (Omissis) della sentenza;

e) Condannare (Omissis) in persona del suo legale rappresentante p.t. al pagamento di una penale, da quantificare nella misura di € 10.000,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della sentenza a far data dalla sua pubblicazione, o nella diversa misura ritenuta di giustizia. Con vittoria di compensi giudiziali”.

In data 18 agosto 2020, all'esito di rituale instaurazione del contraddittorio, il Tribunale di Firenze, Sezione Feriale, in persona del Giudice dott.ssa Daniela Bonacchi, ritenuta la fondatezza del ricorso cautelare proposto dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, accoglieva lo stesso così provvedendo:

“1) INIBISCE alla società (Omissis), in persona del suo legale rappresentante p.t., in Italia e all'estero, l'utilizzo a fini commerciali delle immagini riproducenti il David di Michelangelo sulla rivista (Omissis) nella pubblicazione del numero (Omissis) di proprietà di (Omissis), in qualunque forma e/o strumento, anche informatico, sui propri siti internet e su tutti gli altri social di sua competenza;

2) ORDINA alla società (Omissis), in persona del suo legale rappresentante p.t., in Italia e all'estero, la pubblicazione del presente provvedimento, per esteso, a caratteri doppi del normale, per tre volte anche non consecutive, su due quotidiani a diffusione nazionale, fra cui La Nazione, e su due periodici a carattere nazionale, anche nelle loro versioni on line, nonché sul sito internet, e sugli eventuali profili youtube, facebook, twitter e instagram della società convenuta, ove dovrà restare per almeno 60 giorni;

3) CONDANNA (Omissis) al pagamento, in favore, del Ministero ricorrente, di una penale di Euro 2.000,00 per ogni giorno di ritardo, successivo alla notificazione della presente ordinanza, nell'adempimento anche di uno solo degli ordini impartiti ai punti 1) e 2);

4) CONDANNA (Omissis) alla refusione, in favore del Ministero ricorrente, delle spese di lite, che si liquidano in Euro 5.000,00 per compensi, oltre accessori di legge”.

La società convenuta non si costituiva, né nel giudizio di merito né in quello cautelare.

Il giudizio di merito si svolgeva, pertanto, in contumacia della convenuta e perveniva all'udienza di precisazione delle conclusioni del 30 novembre 2021, ove la causa veniva posta in decisione con assegnazione dei termini per gli scritti conclusionali.

Successivamente, il Giudice riteneva necessario disporre la rimessione in istruttoria, affinché:

— l'Avvocatura dello Stato chiarisse la portata delle proprie conclusioni, visto che in esse figurava, per due volte, la richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale (vd. foglio di precisazione delle conclusioni prodotto in forma cartacea nonché conclusioni rassegnate all'udienza di precisazione delle conclusioni e comparsa conclusionale);

— fossero acquisiti tutti gli atti della fase cautelare, atteso che il relativo procedimento era stato trattato nel periodo feriale dal giudice tabellarmente competente ed il fascicolo non era visibile sulla Consolle del Giudice di merito, rilevandosi tra l'altro che nel fascicolo di merito non si rinvenivano in atti la prova documentale della notifica dell'ordinanza cautelare, il riscontro di Cancelleria della omessa impugnazione.

Solo dopo la rimessione della causa in istruttoria, si costituiva la società convenuta depositando la propria comparsa in data 11 novembre 2022, ove rassegnava le conclusioni che seguono:

“in via preliminare - differire all'udienza di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. in data successiva al 31 dicembre 2022, disponendo che l'udienza si celebri con la partecipazione degli avvocati delle parti;

— concedere alle parti un termine comune non inferiore a 10 giorni prima dell'udienza di discussione ex art. 281-sexies c.p.c. per il deposito di memorie illustrative delle reciproche posizioni e difese. nel merito: - previa revoca dell'ordinanza cautelare del 18 agosto 2020, respingere integralmente le domande attoree, in quanto inammissibili e comunque infondate in fatto e in diritto; - con vittoria di spese e riconoscimento dei compensi professionali, oltre spese generali, oneri ed accessori di legge. Con espressa riserva di ogni ulteriore istanza, deduzione e produzione documentale”.

Successivamente le parti depositavano note conclusive autorizzate e la causa veniva posta nuovamente in decisione in data 19 dicembre 2022 senza la concessione di ulteriori termini per gli scritti conclusionali.

2. In diritto.

in via preliminare A)Preliminarmente, rileva questo Tribunale che il contraddittorio tra le parti risulta ritualmente instaurato, emergendo per tabulas che:

— in data 24 luglio 2020 veniva notificato alla società convenuta l'atto introduttivo del giudizio;

— in data 8 agosto 2020 veniva notificato nuovamente l'atto introduttivo, ai fini della instaurazione del contraddittorio sulla domanda cautelare;

— il 19 agosto 2020 veniva notificata l'ordinanza emessa in data 18.8.2020.

Com'è già emerso dalla narrativa, la società convenuta non si costituiva, né in sede cautelare né nel giudizio di merito.

Né, tampoco, impugnava l'ordinanza cautelare.

Di qui, con ogni evidenza, la tardività della costituzione intervenuta solo in data 11 novembre 2022, essendo a quella data ampiamente maturate tanto le preclusioni di cui al combinato disposto degli artt. 166 e 167 c.p.c. quanto le preclusioni istruttorie.

Peraltro, il denunciato “incidente tecnico informatico”, che avrebbe impedito alla convenuta la tempestiva notificazione, è con ogni evidenza, alla luce di quanto emerge dalla stessa comparsa di costituzione, un mero disguido organizzativo interno alla società, che giammai può giustificare una rimessione in termini.

B) Solo per completezza della motivazione — non essendovi rituale eccezione sul punto —, è il caso di rilevare che questo Tribunale è territorialmente competente in relazione al caso di specie.

Ai fini della determinazione della competenza per territorio, ci si deve rifare, infatti, ai principi che le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno elaborato con riferimento alla materia della lesione dei diritti della personalità perpetrata con mezzi di comunicazione di massa.

Costituisce, ormai, *ius receptum* che, in tali casi, in relazione al *forum commissi delicti* di cui all'art. 20 c.p.c., la competenza per territorio si radichi nel “luogo in cui si realizzano le ricadute negative della lesione” (così, testualmente, Cass., Sez. un., 13 ottobre 2009 n. 21661).

Siffatto criterio garantisce certezza nella individuazione del foro competente e, segnatamente, consente di evitare il ricorso a criteri “ambulatori” della competenza, potenzialmente lesivi del principio costituzionale della precostituzione del giudice; al contempo, è coerente con la più attuale concezione del danno risarcibile, inteso non come danno-evento, ma come danno-conseguenza.

Tanto è vero che, con riferimento al tema del risarcimento del danno extracontrattuale per lesione del diritto alla reputazione conseguente alla diffusione di una trasmissione televisiva, la Suprema Corte si è incaricata di chiarire che il giudice territorialmente competente a decidere la causa, ai sensi dell'art. 20 c.p.c., deve essere identificato nel rispetto dei principi costituzionali sulla precostituzione del giudice, tenendo conto della struttura dell'illecito aquiliano, del mezzo tecnico con cui il danno viene inferto e della disciplina di ipotesi affini; in particolare, è da escludere la competenza “ambulatoria” dei giudici di tutti i luoghi in cui è avvenuta la divulgazione lesiva, che non consente di fissare criteri oggettivi per l'individuazione preventiva del giudice; né rileva, quale luogo in cui sorge l'obbligazione risarcitoria, il luogo in cui si è verificato il fatto, bensì quello in cui si è prodotta l'altra componente dell'illecito civile, il danno, atteso che ai fini della responsabilità civile ciò che si imputa è il danno consequenziale, patrimoniale o non patrimoniale, e non il fatto in quanto tale (*forum damni*); è il luogo in cui il soggetto aveva il domicilio quello in cui si verificano gli effetti negativi dell'offesa della reputazione, in quanto nel contesto ambientale in cui il danneggiato, che agisce in giudizio, vive ed opera si realizza la percezione del contenuto diffamatorio della trasmissione, restando così individuato il giudice territorialmente competente (Cass. 1 dicembre 2004 n. 22586).

Nel caso di specie — ove risulti fondata la prospettazione attorea — il luogo della realizzazione delle ricadute negative (o effetti negativi) della censurata condotta lesiva va identificato in Firenze:

— non solo perché a Firenze è custodito il bene culturale (David di Michelangelo), la cui immagine costituisce oggetto della dedotta lesione e della invocata tutela;

— ma anche perché a Firenze ha sede la Galleria dell'Accademia, che è il museo che ospita il David;

— la Galleria dell'Accademia è il museo consegnatario e custode dell'opera, cui, secondo la prospettazione attorea, si doveva chiedere l'autorizzazione per la riproduzione e l'uso dell'immagine del David;

— di conseguenza, è la Galleria dell'Accademia l'ente, cui è stato impedito il controllo sulla compatibilità dell'uso con la destinazione culturale dell'opera;

— ed è la Galleria l'ente privato degli introiti che sarebbero stati incassati se la società convenuta avesse chiesto l'autorizzazione ed avesse pagato il corrispettivo dovuto.

Dunque, Firenze è il luogo in cui il danno si è prodotto — stando alla fattispecie di illecito dedotta da parte attrice — ed è il Tribunale di Firenze il foro competente ai sensi dell'art. 20 c.p.c., quale forum commissi delicti.

C) Ancora in via preliminare ed ancora nel segno della esaustività della motivazione — non essendovi neppure sul punto rituale eccezione —, rileva il Tribunale che, in relazione al caso di specie, la competenza per territorio e la legittimazione attiva si situano su piani distinti:

— come si è stabilito poc'anzi, il danno si è prodotto a Firenze, ove si trovano il David ed il museo consegnatario, per cui l'azione è stata correttamente incardinata innanzi al Tribunale di Firenze;

— soggetto legittimato attivo non è, però, la Galleria dell'Accademia di Firenze, ma il Ministero.

La legittimazione del Ministero discende dal fatto che la titolarità del bene culturale (David) sta in capo allo Stato ed è previsto per legge che “Il Ministero esercita le funzioni di tutela sui beni culturali di appartenenza statale anche se in consegna o in uso ad amministrazioni o soggetti diversi dal Ministero” (art. 4, comma secondo, c.b.c.).

La Galleria dell'Accademia di Firenze, nell'ambito della complessa organizzazione del Ministero della Cultura, si inquadra come museo di rilevante interesse nazionale ed ufficio di livello dirigenziale non generale, dotato di autonomia speciale (art. 30, comma 3, lett. b),

d.p.c.m. 29 agosto 2014 n. 171), ma trattasi pur sempre di una struttura periferica, che, ai sensi dell'art. 35 del d.p.c.m. cit., dipende funzionalmente dalla Direzione Generale Musei.

Peraltro, tra le numerose funzioni indicate al comma 4 del cit. art. 35, non è previsto che la Galleria dell'Accademia possa agire in giudizio per la tutela dei beni culturali di cui è consegnataria.

Vale, pertanto, il principio che vige per le strutture dell'amministrazione scolastica operanti a livello periferico: sono articolazioni del Ministero, per cui lo Stato agisce ed è chiamato in giudizio in persona del ministro competente; le strutture interne ai ministeri non sono dotate di soggettività sul piano dei rapporti esterni, come del resto si evince dall'espresso disposto del R.d. 30 ottobre 1993 n. 1611, art. 11, comma 1 (nel testo novellato dalla l. 25 marzo 1958, n. 260, art. 1), il quale prescrive che la notifica degli atti giudiziari presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato debba essere effettuata nella persona del Ministro competente (cfr. Cass., Sez. un., 15342 del 2006 e 7862 del 2008).

Di qui la legittimazione attiva del Ministero della Cultura in relazione alla fattispecie che ci occupa.

nel merito, A) Sul piano dell'inquadramento giuridico e sistematico, è importante chiarire che:

- al pari del diritto all'immagine della persona, positivizzato all'art. 10 c.c., può configurarsi un diritto all'immagine anche con riferimento al bene culturale;
- tale diritto trova il proprio fondamento normativo in una espressa previsione legislativa ovvero negli artt. 107 e 108 del d.lgs. n. 42 del 2004, che costituiscono norme di diretta attuazione dell'art. 9 della Costituzione (Corte cost. n. 194 del 2013);
- gli artt. 107 e 108 del c.b.c. rimettono alle amministrazioni consegnatarie il potere di legittimare, attraverso il proprio consenso, la riproduzione dei beni culturali;
- nel Codice dei Beni Culturali si rinvengono espressi richiami alla terminologia propria del diritto all'immagine, quale il "decoro" del bene culturale (es. artt. 45 comma 1, 49 comma 1 e 2, 52 comma 1-ter, 96, 120 comma 2, c.b.c.).

Peraltro, la giurisprudenza di legittimità ha già affermato la configurabilità del diritto all'immagine in relazione a soggetti privi di personalità fisica (cfr., nel senso della risarcibilità del danno all'immagine subito da persone giuridiche, Cass. n. 12929 del 2007 e Cass. n. 8397 del 2016), oltre che in relazione ad entità prive di personalità giuridica, come nel caso delle associazioni non riconosciute (vd., ad esempio, Cass. n. 23401 del 2015).

E, per vero, la Suprema Corte ha financo affermato l'esperibilità della tutela dell'immagine con riferimento a meri beni, aventi rilevanza economica, chiarendo che “La tutela civilistica del nome e dell'immagine, ai sensi degli art. 6,7 e 10 c.c., è invocabile non solo dalle persone fisiche ma anche da quelle giuridiche e dai soggetti diversi dalle persone fisiche e, nel caso di indebita utilizzazione della denominazione e dell'immagine di un bene, la suddetta tutela spetta sia all'utilizzatore del bene in forza di un contratto di leasing, sia al titolare del diritto di sfruttamento economico dello stesso. (Principio affermato dalla S.C. in una fattispecie in cui una società, senza ottenere il consenso dell'avente diritto e senza pagare il corrispettivo dovuto, aveva indebitamente riprodotto nel proprio calendario l'immagine e la denominazione di un'imbarcazione altrui, usata a fini agonistici o come elemento di richiamo nell'ambito di campagne pubblicitarie o di sponsorizzazione, inserendo nella vela il proprio marchio)” (Cass n. 18218 del 2009).

In tale pronuncia la Suprema Corte ha individuato, quali soggetti titolari del potere di invocare la tutela dell'immagine del bene stesso, sia i titolari del diritto di utilizzazione del bene, sia i titolari dei diritti di sfruttamento economico dello stesso.

B) Nel caso di specie, la condotta della società convenuta si è posta in aperto contrasto con l'art. 9 cost., nonché con gli artt. 107 e 108 c.b.c. ed il danno arrecato è senz'altro ingiusto, proprio perché costituisce conseguenza della violazione di norme di legge ordinaria, oltre che di un principio costituzionale non suscettibile di compressione, con ogni implicazione come vedremo in punto di risarcibilità del danno patrimoniale (dovuto in applicazione degli artt. 2043 c.c., 9 cost., artt. 1, comma 2, 107 e 108 c.b.c.) e non patrimoniale (spettante in forza del combinato disposto degli artt. 2059 c.c., 9 cost., art. 1, comma 2, 107 e 108 c.b.c.).

Che, nella fattispecie in esame, sia stata posta in essere una condotta illecita e che di ciò avesse piena consapevolezza la società convenuta emerge pianamente per tabulas.

Basti considerare che:

— in data 27 maggio 2020, (Omissis), nella qualità di (Omissis), indirizzava una mail alla Galleria dell'Accademia di Firenze, per rappresentare che stava lavorando alla realizzazione di un “lavoro di copertina dedicato all'idea di un nuovo Rinascimento italiano ... un fine lavoro di cartotecnica lenticolare, con effetto morphing, (Omissis)”; in quella stessa mail, il direttore della rivista esplicitava tra l'altro la finalità della missiva ovvero “come prima cosa [...] verificare [...] che nulla ostasse”, così manifestando inequivocabilmente la consapevolezza che potesse porsi un problema di compatibilità tra l'uso che si intendeva fare dell'immagine del David e la sua destinazione culturale (vs. all. n. 2 di produzione attorea);

— in data 3 giugno 2020, con una seconda mail, il direttore di (Omissis) reiterava la richiesta, facendo nuovamente riferimento al progetto editoriale che stava realizzando e che avrebbe portato “in copertina il David di Michelangelo”; (vd. all. n. 3 di produzione attorea);

— il 5 giugno 2020, veniva inoltrata alla Direttrice della Galleria dell'Accademia, Cecilie Hollberg, una ulteriore mail del direttore (Omissis) contenente “un prototipo di copertina (Omissis)” (vd. all. n. 5);

— il 7 giugno 2020, indirizzando una mail di riscontro a (Omissis) — che sino a quel momento aveva seguito la vicenda curando la corrispondenza con il Direttore (Omissis) —, la Direttrice dell'Accademia esplicitava la propria posizione in relazione al progetto editoriale de quo, chiarendo che non avrebbe autorizzato l'uso che si voleva fare del David, in quanto “Sarebbe stato bello avere il NOSTRO David in copertina doppia pagina refazione ell'interno ma non al costo di un David alterato” (vd. all. n. 6);

— a sua volta, con mail dell'8 giugno 2020, (Omissis) dando atto di aver compreso la posizione della Direttrice della Galleria dell'Accademia, la rassicurava rappresentandole che sarebbe stata sua “premura cercare di avere la copertina senza foto lenticolare” (vd. all. n. 6);

— ed, ancora, in una successiva ed ultima mail del 20 luglio 2020, lo stesso (Omissis) dava riscontro del suo operato alla Direttrice della Galleria dell'Accademia, comunicandole che per telefono aveva “chiesto di avere prima un prototipo di pagina per vedere l'effetto finale e [...] insistito perché venisse usato solo il David (Omissis)” (vd. all. n. 6).

Non v'è chi non veda come i riscontri documentali comprovino nitidamente che:

— il Direttore (Omissis) si pose il problema della liceità della riproduzione dell'immagine del David e della compatibilità tra la destinazione culturale dell'opera rinascimentale ed il proprio progetto editoriale, che prevedeva un lavoro di “cartotecnica lenticolare, con effetto morphing, (Omissis)”;

— tantè che interloquì più volte con (Omissis) anche direttamente la Direttrice della Galleria dell'Accademia;

— quest'ultima esplicitò la propria posizione, chiarendo che non avrebbe autorizzato l'uso di un “David alterato”;

— (Omissis) per contro della Galleria dell'Accademia, rappresentò espressamente a (Omissis) e quindi alla società convenuta la necessità di rivedere il progetto editoriale, utilizzando “solo il David senza effetto lenticolare”, ma senza ottenere più alcun riscontro.

Per tutta risposta, pur avendo piena consapevolezza della illiceità del proprio progetto editoriale e della sua incompatibilità con la destinazione culturale del David, la società convenuta pubblicò (Omissis), con quella stessa copertina:

- che il 5 giugno 2020 era stata preannunciata alla Direttrice della Galleria dell'Accademia di Firenze con una mail che ne conteneva il prototipo;
- ed in relazione alla quale (copertina) la Galleria dell'Accademia aveva assunto una netta posizione di chiusura, poiché la “cartotecnica lenticolare” alterava l'immagine del David.

È del tutto evidente la fondatezza della domanda attorea, come del resto ha già statuito, sia pure in sede di cognizione sommaria, il Tribunale di Firenze con ordinanza del 18 agosto 2020, non impugnata dalla società convenuta.

Quest'ultima ha violato le norme del Codice dei Beni Culturali, che, come si è detto, tutelano il diritto all'immagine del bene culturale e, segnatamente, sono state violate le prescrizioni contenute negli artt. 107 e 108 del corpus iuris di cui al d.lgs. n. 42 del 2004.

Tali norme sono state violate, per aver la società convenuta riprodotto l'immagine del David di Michelangelo:

- senza ottenere — e, per vero, senza neppure richiedere formalmente — il consenso alla riproduzione;
- senza versare alcun corrispettivo per la riproduzione;
- omettendo, per giunta, illecitamente e dolosamente di osservare le condizioni poste dalla Galleria dell'Accademia, che, nell'ambito della richiamata corrispondenza mail, aveva precisato che nella copertina della rivista si dovesse utilizzare la sola immagine del David, senza l'effetto lenticolare.

Ad integrazione dell'inquadramento giuridico, che sopra si è in gran parte delineato, mette conto chiarire, ulteriormente, che nella specie è stata realizzata una riproduzione illecita del David di Michelangelo.

Il lemma “riproduzione”, dal punto di vista letterale, rimanda al significato più comune della nozione di immagine, laddove per “immagine” si intende sia la forma esteriore degli oggetti corporei, in quanto percepita attraverso la vista, sia la forma impressa su un supporto — quale può essere una lastra o pellicola o carta fotografica — oppure su una memoria artificiale.

La nozione di riproduzione evoca, più propriamente, il ricorso ad un mezzo meccanico che consente la duplicazione.

Dal punto di vista teleologico, viene in rilievo la deroga all'obbligo di autorizzazione in presenza dei presupposti tassativi di cui all'art. 108, comma 3-bis.

La tassatività di tali ipotesi derogatorie conferma, a contrario, l'esistenza in via generale nell'ordinamento di un diritto all'immagine dei beni culturali, che è garantito attraverso il divieto di riprodurre il bene culturale in assenza di autorizzazione.

A monte delle fattispecie derogatorie sta, evidentemente, una valutazione — che il legislatore ha compiuto in astratto — di compatibilità di talune modalità di utilizzo delle immagini con le finalità ultime della tutela dei beni culturali.

A ben vedere, proprio dall'elencazione dettagliata delle attività sottratte all'obbligo di preventiva autorizzazione emerge l'esistenza giuridica di un quid diverso dal mero sfruttamento economico della riproduzione del bene culturale, che pone su un piano accessorio l'aspetto patrimoniale, giungendosi financo alla sua esclusione nei casi individuati dall'art. 108.

Qui si coglie il punto focale della tutela normativa.

Già sulla base del solo art. 108, comma 3-bis, c.b.c., esso può essere individuato nella destinazione funzionale dei beni culturali alla fruizione culturalmente qualificata e gratuito da parte dell'intera collettività, secondo modalità orientate allo sviluppo della cultura ed alla promozione della conoscenza, da parte del pubblico, del patrimonio storico e artistico della Nazione.

La ratio delle disposizioni in esame delinea, con evidenza, un regime di tutela, che involge anche un aspetto di carattere non patrimoniale attinente alla riproduzione del bene culturale.

Tali aspetti configurano il diritto all'immagine del bene culturale.

Dall'interpretazione teleologica delle singole norme emerge quel che, poi, trova conferma nella loro interpretazione sistematica e, cioè, che il perseguimento delle finalità individuate dalla normativa di tutela dei beni culturali non può prescindere dalla tutela della loro immagine.

Ciò in quanto costituisce fine ultimo della tutela e valorizzazione del patrimonio culturale la sua pubblica fruizione, ai sensi:

— dell'art. 3, comma 1, c.b.c., a tenore del quale “La tutela consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione”;

— dell'art. 6, comma 1, c.b.c., per cui “La valorizzazione consiste nell'esercizio delle funzioni e nella disciplina delle attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso, anche da parte delle persone diversamente abili, al fine di promuovere lo sviluppo della cultura”.

Ai sensi dell'art. 1, comma 2, c.b.c., il suddetto fine coincide altresì con il fine ultimo di “preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio” e “promuovere lo sviluppo della cultura”. Assoluta centralità assumono a tale scopo nel c.b.c. il carattere storico-artistico dei beni culturali e la loro destinazione culturale, alla quale l'art. 106 c.b.c. subordina l'uso individuale dei beni culturali. La fruizione pubblica va, dunque, interpretata come un “processo di conoscenza, qualificata e compiuta, di un oggetto, di una realtà che diventa parte e patrimonio della cultura singola e collettiva”, mentre non costituisce pubblica fruizione qualsiasi mera occasione di pubblicità per il bene culturale.

Anche la riproduzione del bene culturale, quale suo uso, può avvenire solo ove sussistano i caratteri della pubblica fruizione nei termini fin qui chiariti.

Ciò è del resto confermato anche dalla collocazione degli artt. 107 e 108 c.b.c. nella Parte II del testo normativo, al Titolo II, rubricato proprio “Fruizione e valorizzazione”.

Tanto è vero che non è sufficiente per la legittima riproduzione del bene culturale il pagamento (ancorché ex post) di un corrispettivo, poiché elemento imprescindibile dell'utilizzo lecito dell'immagine è il consenso reso dall'Amministrazione, all'esito di una valutazione discrezionale in ordine alla compatibilità dell'uso prospettato con la destinazione culturale ed il carattere storico-artistico del bene.

Nella specie, difettano tutti i presupposti della liceità della riproduzione, poiché:

— l'Amministrazione non ha reso il consenso alla riproduzione ed il consenso non è stato neppure formalmente richiesto;

— non è stato mai versato alcun corrispettivo per la riproduzione;

— la riproduzione si è realizzata con modalità altrettanto illecite, in quanto alterano l'immagine del David, che viene accostata ed anzi confusa, attraverso il meccanismo della cartotecnica lenticolare, con l'immagine di un modello che a detta della stessa società convenuta è una sorta di icona nel mondo della moda, il tutto in chiave apertamente pubblicitaria.

Come si è già anticipato richiamando alcune pronunce della giurisprudenza di legittimità, la Suprema Corte ha preso atto del processo di emersione delle res materiali quali

espressione di profili giuridici immateriali autonomamente rilevanti e suscettibili di tutela, pur in assenza di immediata e diretta riconducibilità alla persona.

L'immagine di un bene è cosa diversa rispetto all'immagine del suo titolare.

Attesa, dunque, la già riconosciuta antinomia del diritto all'immagine in relazione a beni non qualificati da particolare rilievo per la collettività, seppur particolarmente noti ed ammirati dal punto di vista commerciale, sarebbe del tutto irragionevole escludere la tutela di tale diritto con riferimento al bene culturale, specie quando — come nel caso di specie — risulti gravemente lesa, per le ragioni e con le modalità poc'anzi evidenziate, l'immagine di un'opera di assoluto pregio artistico, che è assunta simbolo, non solo della temperie rinascimentale che soprattutto nel nostro paese ha prodotto frutti di inestimabile valore, ma anche del nostro intero patrimonio culturale ed in definitiva del genio italico.

4. Sui danni — A) Nel caso in esame, si configura, senz'altro, un danno patrimoniale derivante dal mancato pagamento (e, quindi, introito) del corrispettivo di cui all'art. 108 c.b.c. per l'uso dell'immagine del David a scopi pubblicitari.

A tal proposito, rileva la disposizione, di cui all'art. 108, comma 1, c.b.c., per cui i canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dall'autorità che ha in consegna i beni, tenendo anche conto del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d'uso, dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni, del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni, dell'uso e della destinazione delle riproduzioni, nonché dei benefici economici che ne derivano al richiedente.

Ai sensi del comma sesto della medesima disposizione, gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per l'uso e la riproduzione dei beni sono fissati con provvedimento dell'amministrazione concedente.

In applicazione di siffatta norma, la Galleria dell'Accademia ha pubblicato sul proprio sito (vd. all. n. 1 della produzione attorea) le tariffe minime stabilite per l'utilizzo delle immagini a scopo pubblicitario, prevedendo, con riferimento alla riproduzione di immagini di opere particolarmente rappresentative (“es. opere di Botticelli, Michelangelo etc.”) la tariffa minima di € 20.000,00 per un anno di concessione.

Il Tribunale ritiene che l'importo minimo di € 20.000,00 possa costituire, nel caso di specie, congruo importo risarcitorio, poiché, a fronte di un'illeceità sicuramente grave dell'attività di riproduzione per tutte le ragioni ampiamente esposte, occorre pur considerare che si è trattato dell'uso dell'immagine del David su un solo numero della rivista ovvero del (Omissis).

Peraltro, non è stato provato, con rituali e tempestive produzioni, il beneficio economico derivato alla società convenuta, che pure costituisce uno dei parametri della quantificazione del corrispettivo.

Infine, non può farsi a meno di considerare che, alla luce dell'art. 1223 c.c., richiamato dall'art. 2056 c.c. in relazione al danno da responsabilità extracontrattuale, il pregiudizio va ristorato nella sua interezza, ma evitando duplicazioni.

B) Nello specifico, si devono evitare duplicazioni con riferimento al danno non patrimoniale, che pure merita di essere risarcito, poiché è innegabile che:

— alla luce degli arresti della giurisprudenza di legittimità ed anche delle Sezioni Unite (cfr., ex multis, Cass., Sez. un., 11 novembre 2008 n. 26972), la norma di riferimento in materia di risarcimento del danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.) è norma di rinvio, che rimanda alle leggi che determinano i casi di risarcibilità del danno non patrimoniale (vd. art. 185 c.p., vd. i casi previsti da leggi ordinarie) ed, al di fuori dei casi espressamente determinati dalla legge, in virtù del principio della tutela minima risarcitoria spettante ai diritti costituzionali inviolabili, la tutela è estesa ai casi di danno non patrimoniale prodotto dalla lesione di diritti inviolabili della riconosciuti dalla Costituzione;

— rientra tra i principi fondamentali della nostra carta costituzionale, che, com'è noto costituiscono valori fondanti del nostro ordinamento repubblicano, non modificabili neppure attraverso il procedimento di revisione costituzionale, l'art. 9 cost., a tenore del quale “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione”;

— il riferimento alla “Nazione” (piuttosto che allo Stato) è assai pregnante e significativo, in quanto rimanda notoriamente a quel complesso di persone che hanno comunanza di origini, di lingua, di storia e di cultura e che hanno coscienza di tali elementi unificanti, per cui l'art. 9 cost. attribuisce senz'altro valenza identitaria al patrimonio storico ed artistico;

— non a caso, l'art. 1 del c.b.c. richiama espressamente l'art. 9 cost. ed, al comma secondo, sancisce che “La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura”;

— di conseguenza, visto che ai sensi dell'art. 2 cost. è garantito il diritto alla identità individuale, inteso come diritto a non vedere alterato all'esterno e quindi travisato, offuscato o contestato il proprio patrimonio intellettuale, politico, sociale, religioso, ideologico, professionale, sarebbe del tutto irragionevole postulare l'assenza del rimedio risarcitorio a fonte di lesioni dell'interesse non patrimoniale presidiato dall'art. 9 cost., che si identifica con l'identità collettiva dei cittadini che si riconoscono come appartenenti alla medesima Nazione anche in virtù del patrimonio artistico e culturale che, per l'appunto, alla

luce della declinazione sancita nell'art. 1 c.b.c., è parte costitutiva della memoria della comunità nazionale.

Nel caso di specie la società convenuta ha gravemente leso tali interessi, poiché, con la tecnica lenticolare, ha insidiosamente e maliziosamente accostato l'immagine del David di Michelangelo a quella di un modello, così svilendo, offuscando, mortificando, umiliando l'alto valore simbolico ed identitario dell'opera d'arte ed asservendo la stessa a finalità pubblicitarie e di promozione editoriale.

Peraltro, com'è ampiamente emerso, la società convenuta ha:

- non solo, omesso di chiedere il consenso all'Amministrazione ai fini della riproduzione;
- dolosamente impedito all'ente preposto di valutare la compatibilità tra l'uso dell'immagine del David e la destinazione culturale della stessa;
- anzi, ha dolosamente utilizzato l'immagine del David con una modalità (quella della cartotecnica lenticolare) sulla quale si era già pronunciata la Direttrice della Galleria dell'Accademia, chiarendo che trattavasi di alterazione dell'immagine del bene culturale, che, in quanto tale, non avrebbe potuto trovare autorizzazione.

Non v'è chi non veda come tali elementi e considerazioni diano conto della gravità dell'offesa e come concorra a dar conto della gravità del danno anche la notorietà della società convenuta e della rivista, notorietà evidenziata dalla stessa resistente nei termini che seguono:

(Omissis)

Sicché, tenuto conto di tutte le considerazioni che precedono, il Tribunale ritiene che costituisca congruo importo risarcitorio, in relazione al danno non patrimoniale de quo, l'importo di € 30.000,00.

5. Sulle ulteriori domande — Sulle ulteriori domande, tra le quali segnatamente la domanda di condanna della società convenuta per l'omessa esecuzione degli ordini impartiti ai punti 1) e 2) dell'ordinanza cautelare, è necessario disporre un approfondimento, essendo la materia controversa e registrandosi tra l'altro pronunce che evocano la necessità di instaurare un separato procedimento (cfr. Trib. Roma 17 maggio 2017 n. 9884; Trib. Piacenza n. 2 del 2020).

(Omissis).

